

Repertorio n. 72

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BARICELLA, GRANAROLO DELL'EMILIA, MALALBERGO E MINERBIO E L'UNIONE TERRE DI PIANURA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE della funzione SERVIZI SOCIALI (art.7, comma 3, L.R. 21/2012 e succ. modif., D.L. 78/2010, art.14, comma 27, lett. G).

L'anno Duemilaventuno il giorno undici del mese di maggio,

TRA

il **COMUNE DI BARICELLA**, Rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Mattioli Omar, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Baricella (C.F. Ente 01042180370), autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

il **COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA**, Rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Ricci Alessandro, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Granarolo dell'Emilia (C.F. Ente 80008270375), autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

il **COMUNE DI MALALBERGO**, Rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Giovannini Monia, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Malalbergo (C.F. Ente 80008310379), autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

il **COMUNE DI MINERBIO**, Rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Bonori Roberta, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Minerbio (C.F. Ente 01042870376), autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

L'UNIONE TERRE DI PIANURA Rappresentata dal Presidente *pro tempore* Ricci Alessandro, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione Terre di Pianura (C.F. Ente/P. iva 03014291201), autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 3 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- in data 28/01/2010 i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, con le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di Legge, hanno costituito, conformemente all'art. 32 del D.lgs. n. 267/2000, un'Unione di Comuni, denominata "Unione di Comuni Terre di Pianura", approvandone contestualmente l'Atto costitutivo (Rep. n. 2010/6563) e lo Statuto;
- il Comune di Malalbergo ed il Comune di Castenaso, con le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di Legge, hanno successivamente aderito all'Unione Terre di Pianura e, conseguentemente, l'Unione ha provveduto a integrare e modificare il proprio Statuto;

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 27 del 23/11/2020 si è preso atto del recesso dall'Unione da parte dei Comuni di Budrio e di Castenaso, con decorrenza 1 gennaio 2021, giuste le rispettive deliberazioni consiliari n. 71 del 04.11.2020 e n. 75 del 11.11.2020 del Comune di Budrio e n. 73 del 29.10.2020 del Comune di Castenaso;

RILEVATO CHE, in base a quanto illustrato nel paragrafo precedente, a partire dal 01/01/2021 l'Unione Terre di Pianura comprende in sé i Comuni di Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio;

EVIDENZIATO CHE l'art. 6 dello Statuto di cui al Rep. n. 2010/6563 contempla, tra le funzioni che i Comuni possono attribuire all'Unione, quelle "attinenti al settore sociale e socio sanitario" stabilendo, al suo comma 3, che *il conferimento di funzioni e servizi all'Unione di cui al comma 2 si perfeziona con l'approvazione a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di conformi delibere comprendenti uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente e nella quale si prevede:*

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito,*
- b) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali,*
- c) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli Enti,*
- d) la durata, qualora non coincidente con quella dell'Unione,*
- e) le modalità di revoca;*

POSTO CHE il conferimento dei suddetti servizi e delle funzioni all'Unione implica il subentro di quest'ultima in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni, secondo le modalità indicate nella presente Convenzione, nei relativi contratti attivi e passivi stipulati dai Comuni conferenti, nonché nelle concessioni per l'affidamento dei servizi pubblici.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D.Lgs. 267/2000, art.7, comma 3, L.R. 21/2012 e succ. modif., D.L. 78/2010, art.14, comma 27, lett. g) nonché dell'articolo 6 dello Statuto dell'Unione Terre di Pianura, disciplina il conferimento all'Unione Terre di Pianura, per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni aderenti della funzione Servizi Sociali. L'esercizio unificato della funzione relativa ai servizi sociali ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito funzionale dei Comuni, come meglio specificato all'art.3.

ART. 2 - FINALITA' E PRINCIPI

1. Il conferimento della funzione servizi sociali all'Unione risponde all'obiettivo di rendere più efficienti i servizi e di migliorarne la qualità, favorendo anche, laddove possibile, l'omogeneizzazione dei servizi sul territorio e dei procedimenti amministrativi.

2. La gestione associata della funzione servizi sociali garantisce il presidio del territorio dei Comuni conferenti attraverso gli sportelli territoriali socio scolastici, la realizzazione di sinergie nella gestione amministrativa dei procedimenti, nel coordinamento del personale e dei servizi, nello sviluppo delle competenze professionali.

3. L'organizzazione in forma associata è improntata ai seguenti principi:

- efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- semplificazione dei procedimenti amministrativi ed ottimizzazione dei processi;
- applicazione costante, ove possibile, dell'innovazione tecnologica, per semplificare i procedimenti, per dare speditezza ai rapporti con l'utenza nonché per migliorare l'attività di programmazione e di controllo;
- equità di accesso alle prestazioni e orientamento all'omogeneità dei servizi.

ART. 3 – FUNZIONI CONFERITE ED AMBITI DI INTERVENTO

1. Le funzioni oggetto di conferimento in Unione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprendono tutti i compiti e le attività inerenti:

- a) sportello sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) servizio sociale territoriale, che assicura, in particolare, le attività relative a:
 - I. accesso alle prestazioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla programmazione regionale e distrettuale e dalla regolazione distrettuale;
 - II. erogazione di prestazioni economiche;
 - III. assegnazione di alloggi pubblici;
 - IV. orientamento e accompagnamento nel sistema dei servizi - per quanto di competenza in relazione al sistema integrato – di persone anziane, persone disabili, famiglie, minori e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale;
- c) erogazione delle prestazioni sociali previste dalla legislazione nazionale e regionale e dalla programmazione regionale e distrettuale, nei limiti delle risorse stanziare: trasporto sociale; servizi di assistenza domiciliare; strutture residenziali e

- semiresidenziali; centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario, servizio di pronto intervento sociale;
- d) autorizzazione e vigilanza su strutture e servizi sociali e sociosanitari;
 - e) rapporti con le associazioni di volontariato e di promozione sociale operanti nell'ambito dei servizi sociali;
 - f) coordinamento dei volontari operanti nell'ambito del Servizio Civile Volontario;
 - g) sviluppo di politiche comunitarie e familiari e interventi per la promozione sociale, programmati in ambito distrettuale;
 - h) realizzazione di programmi di informazione e di prevenzione dei rischi sociali, programmati in ambito distrettuale;
 - i) progettazione e sperimentazione di nuovi servizi;
 - j) sviluppo di sistemi di gestione della qualità dell'organizzazione e delle prestazioni;
 - k) sviluppo e gestione del Sistema informativo sociale;
 - l) formazione, aggiornamento e addestramento del personale;
 - m) ricerca sociale e rendicontazione sociale;
 - n) interventi per favorire la realizzazione dell'integrazione sociosanitaria;
 - o) interventi integrati con i servizi educativi e con i servizi per l'impiego;
 - p) procedimenti amministrativi di back office necessari per la realizzazione delle attività elencate.
 - q) acquisto di beni e di servizi sotto soglia non di competenza della CUC (Centrale Unica di Committenza), adempimenti ANAC e SITAR, redazione di capitolati di appalto/concessione e relativi contratti di affidamento;
 - r) relazioni con le famiglie, con le istituzioni e i soggetti pubblici e privati: Ministeri, Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comuni, Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale di Bologna, AUSL, Istituti Scolastici, Distretto Socio-Sanitario Pianura Est;
 - s) redazione di contratti, convenzioni, protocolli d'intesa ed accordi con soggetti pubblici o privati e redazione di atti amministrativi destinati all'approvazione degli organi di indirizzo politico e dirigente;
 - t) redazione e revisione di Regolamenti;
 - u) gestione di statistiche e di proiezioni e delle rilevazioni periodiche correlate agli adempimenti stabiliti dai competenti organi regionali, distrettuali e ministeriali/statali;
 - v) gestione dei capitoli di spesa ed entrata relativi alle funzioni oggetto di conferimento, redazione degli atti finalizzati alla corretta gestione dei procedimenti amministrativi, definizione di tariffe e rette, bollettazione e riscossione rette servizi sociali.

2. E' costituita in capo all'Unione la struttura organizzativa associata Servizi sociali e a essa sono trasferite le funzioni ed i compiti specifici connessi con le attività di cui al comma 1, lettere da a) a v).

3. Le funzioni, le attività e i compiti sopra menzionati sono svolti unitariamente dalla struttura unificata Servizi sociali, secondo la ripartizione interna di funzioni, attività e competenze che sarà definita a livello organizzativo sulla base della struttura definita dall'organigramma.

4. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, comma 2, senza che residuino in capo al Comune attività e compiti riferibili alle stesse funzioni.

5. La gestione unificata deve garantire il presidio dei bilanci e delle problematiche contabili ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica gravanti sull'Unione e sui singoli enti conferenti.

6. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

7. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

8. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 4, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 4 - MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 1 giugno 2021.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 3 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere individuate dalla Giunta dell'Unione di contenuto discrezionale di scelte politiche/tecniche devono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate per valutarne l'impatto sugli enti di riferimento, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

4. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.

6. La struttura organizzativa Servizi sociali incardinata all'interno dell'organigramma dell'Unione sarà articolata in servizi di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato presidio delle attività, un miglior rapporto con i Comuni ed una adeguata circolazione delle informazioni.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai successivi articoli 9 e 10 della presente convenzione.

8. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo al Comune.

ART. 5 - DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Unione esercita le funzioni sociali conferite dai Comuni dotandosi di una struttura organizzativa che prevede articolazioni territoriali attraverso gli sportelli socio-scolastici in ciascun comune.

2. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.

3. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 3 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

4. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, nello svolgimento delle attività conferite, il personale comunale assegnato agli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione, è di norma distaccato, comandato o trasferito nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di Legge e di contratto nel tempo in vigore.

5. A tale fine i Comuni di Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio si impegnano ad attivare le procedure di trasferimento diretto del personale all'Unione Terre di Pianu-

ra dal 1 giugno 2021, secondo la disciplina dell'art. 31 D.Lgs 165/2001 "*Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività*" e nel rispetto delle relazioni sindacali previste dalla legge e dai CCNL.

6. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine

7. L'Unione subentra ai Comuni conferenti nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 3

8. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

9. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma della struttura organizzativa Servizi sociali dell'Unione, articolato secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione, vengono periodicamente verificati per garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

ART. 6 - DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA

1. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura organizzativa di massima dimensione dell'Unione spetta al Responsabile unico che viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali.

2. Per la migliore organizzazione della struttura e per assicurare il presidio delle attività e favorire le condizioni operative ed organizzative per lo svolgimento delle funzioni di presidio il Responsabile unico potrà delegare, a norma di legge e di regolamento, lo svolgimento di funzioni ed attività alle unità operative.

3. I responsabili delle unità operative assicurano il collegamento con la struttura organizzativa e il rapporto con i Comuni di cui costituiscono il referente per le materie oggetto del presente conferimento.

ART. 7 - COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività predisponendo anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione e assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Bilancio, DUP e conto consuntivo.

4. Ferme restando le autonome modalità operative, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta, dal Consiglio dell'Unione e dal tavolo degli assessori, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente Convenzione.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione solo qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le entrate e le spese relative alla gestione della presente convenzione sono di competenza dell'Unione.

4. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

5. Il riparto della spesa e delle entrate a carico dei Comuni avviene secondo i seguenti criteri:

- le spese e le entrate direttamente imputabili ad uno o più Enti (spese ed entrate divisibili) verranno impegnate/accertate sul bilancio dell'Unione, e in sede di riparto verranno imputate interamente in capo agli enti che le hanno generate;
- le spese e le entrate genericamente imputabili all'ufficio (spese ed entrate indivisibili), non essendo direttamente riconducibili ai singoli Enti, verranno suddivise per un 30% in quota fissa in base al numero dei Comuni e per il 70% in base alla popolazione residente nell'anno precedente;
- le spese di personale, per il rispetto del principio di invarianza della spesa, saranno ripartite considerando il costo del personale trasferito in Unione, anche con riferimento alle figure vacanti, sostenuto da ciascun Comune e percentualizzato sul totale delle spese di personale afferenti ai servizi conferiti.
- le spese di personale aggiuntive rispetto a quelle relative al personale trasferito, reclutate direttamente dall'Unione, per il principio di unitarietà del servizio, saranno ripartite in ragione del numero di abitanti di ciascun Comune;

Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. La Giunta dell'Unione insieme ai tavoli degli assessori competenti per materia, sentito il tavolo tecnico di confronto permanente tra i Responsabili dei servizi finanziari, possono proporre al termine di un congruo periodo di sperimentazione, in sede di predisposizione del bilancio annuale, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni.

6. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese o di minori entrate, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci fatto salvo quanto previsto di seguito. È istituito, anche a tal proposito, un tavolo tecnico di confronto permanente tra i Responsabili dei servizi finanziari di tutti gli Enti convenzionati al fine di condividere, in via preventiva, le scelte di bilancio e di sua variazione nonché di farsi carico della complessità, articolazione e integrazione con i documenti contabili di ciascun Ente. Il tavolo degli assessori comunali competenti per materia viene aggiornato tempestivamente sui lavori del tavolo di coordinamento tecnico.

7. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità.

8. Per il Bilancio Sociale delle Deleghe Partecipate conferite all'AUSL e all'Unione Reno Galliera viene trasferita all'Unione la quota capitaria approvata nel Comitato di Distretto per l'anno 2021, se non ancora trasferita all'Unione Reno-Galliera. Vengono altresì trasferite in Unione le quote eventualmente inserite nel bilancio 2021 per nuovi servizi o potenziamento degli stessi, nel caso in cui questi dovessero avere continuità dopo il 01/06/2021.

ART. 9 - SEDE

1. La sede della struttura organizzativa associata dei Servizi Sociale dell'Unione è stabilita in un'unica sede presso uno dei comuni conferenti. L'individuazione della suddetta sede è demandata alla Giunta dell'Unione. Sono sedi della citata struttura dell'Unione gli uffici dei servizi di presidio territoriale, collocati presso le attuali sedi dei Comuni conferenti.

2. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione a titolo gratuito.

ART. 10 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso gratuito, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di manutenzione ordinaria dei beni mobili. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili (comprese le spese per la pulizia dei locali) rimane in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili su conforme indirizzo dei Comuni e secondo quanto previsto dal Piano degli investimenti approvato con il bilancio previsionale dell'Unione, del Programma biennale degli acquisti di

beni e servizi e del Programma triennale dei lavori pubblici approvati con il Documento Unico di Programmazione. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. Le coperture assicurative relative a beni immobili in uso all'Unione rimangano in capo al soggetto proprietario degli stessi.

ART. 11 - DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di cinque anni dalla stipula del presente atto, fatto salvo l'accordo unanime dei comuni partecipanti. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le modalità previste dallo Statuto, entro il mese di giugno di ogni anno con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni, secondo quanto disposto dallo Statuto, da tutti i Consigli comunali interessati dall'Unione.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

6. Il Comune recedente succede nei rapporti attivi e passivi dell'Unione dalla data di decorrenza del recesso e provvede autonomamente alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, salvo diversi accordi atti a garantire la continuità amministrativa. Restano a completo carico del Comune gli eventuali oneri che sia necessario sostenere in conse-

guenza del recesso. Ogni Comune recedente perde il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dalla data di recesso.

7. Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, possono essere trasferite dall'Unione al Comune recedente anche ulteriori unità di personale assunte direttamente dall'Unione.

8. In caso di recesso di tutti i Comuni dalla presente convenzione il personale trasferito o comandato sarà riassorbito negli organici dei Comuni. Il personale assunto direttamente dall'Unione per l'esercizio della funzione, sarà prioritariamente impiegato in altri uffici dell'Unione; in caso di impossibilità sarà assorbito dai Comuni in base a specifici accordi.

9. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Comuni Terre di Pianura per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2. In relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione il responsabile del trattamento è individuato secondo il modello organizzativo in materia di protezione dei dati personali adottato con Delibera di Giunta.

3. I soggetti che, a qualunque titolo, operano nell'ambito del servizio, anche ubicati presso poli comunali, sono nominati "incaricati del trattamento".

4. L'Unione Comuni Terre di Pianura si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella Convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6. Il Responsabile del trattamento consente l'accesso, previa istruttoria formalizzata, di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune detenuti e conservati presso l'Unione dei Comuni Terre di Pianura è disciplinato dalla vigente normativa in materia.

ART. 13 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le Parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 14 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia regionali e statali.

ART. 15 - SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Letto approvato e sottoscritto.

Per l'Unione Terre di Pianura

Il Presidente ALESSANDRO RICCI*

Per il Comune di Baricella

Il Sindaco OMAR MATTIOLI*

Per il Comune di Granarolo dell'Emilia

Il Sindaco ALESSANDRO RICCI*

Per il Comune di Malalbergo

Il Sindaco MONIA GIOVANNINI*

Per il Comune di Minerbio

Il Sindaco ROBERTA BONORI*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate e s.m.i., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.